



Le notizie sotto il riflettore... in breve

Il tribunale di Milano assolve l'antagonista che oltraggiò il poliziotto con uno sputo il Siulp chiama in causa il ministro Salvini

Si è, dunque, concluso con l'assoluzione il processo a carico del ragazzo antagonista denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale nel 2016, per aver sputato contro un agente di polizia.

La vicenda è stata oggetto di vari commenti sulla rete e sugli organi di stampa, ma in verità, al di là della considerazione della simbolicità del comportamento oggetto del processo ci sembra che nessuno si sia spinto oltre la semplice indignazione per la mancata condanna del suo autore.

Invece, imponeva una seria riflessione sulla diffusione sociale dei fenomeni di bullismo e delle aggressioni in danno di insegnanti, autisti di mezzi pubblici, tassisti, esercenti professioni sanitarie, insegnanti, pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio.

Abbiamo ritenuto, perciò, di non limitarci alla solita, sterile e, a volte persino autocommiserativa, denuncia, ma di rispondere all'allarme sociale provocato dalle aggressioni che subiscono gli operatori delle forze dell'ordine e gli addetti a determinate professioni sociali (cosiddette helping profession), con proposte concrete, capaci di coniugare la necessità di tutelare l'autorevolezza e la credibilità delle Istituzioni con l'esigenza di sanzionare i comportamenti antisociali che minano la convivenza civile e mettono in discussione le Istituzioni.

Abbiamo scritto al Ministro dell'Interno una lettera dal tono istituzionale, con delle proposte precise e delle richieste molto concrete, atte a migliorare la situazione degli operatori di Polizia e la sicurezza dei nostri concittadini. Abbiamo inteso così avanzare alcune proposte che secondo noi produrrebbero effetti concreti, in termini di vantaggio sociale, sotto il profilo del recupero dei soggetti devianti, della riparazione alle vittime, della diminuzione delle recidive, con un incremento della percezione di sicurezza reale.

Ecco il testo della lettera, inviata ieri sera al ministro:

Signor Ministro,

alcuni giorni fa si è concluso il processo a carico di cinque giovani denunciati nel 2016 per aver danneggiato alcune bandiere di un partito, durante un corteo. Tra di loro il ragazzo accusato di oltraggio a pubblico ufficiale per aver sputato contro un agente di polizia. Tutti e cinque i processati sono stati assolti in considerazione della "particolare tenuità del fatto".

Premesso che siamo da sempre convinti assertori del fatto che in democrazia, la differenza che connota i difensori dello Stato, rispetto agli appartenenti all'antistato, risiede nel rispetto delle leggi e delle prerogative della Magistratura, riteniamo doveroso, a margine della vicenda, spendere alcune considerazioni sui comportamenti antisociali e sul loro trattamento.

Invero, se da un lato, è normale che cambi la valutazione sociale rispetto a comportamenti oggi largamente accettati, ma un tempo considerati passibili di punizioni severe, anche sul piano penale, non si può restare indifferenti rispetto all'aumento esponenziale ed alla diffusione sociale dei fenomeni di bullismo e delle aggressioni in danno di insegnanti, autisti di mezzi pubblici, tassisti, esercenti professioni sanitarie, insegnanti, pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio.

Orbene, rispetto a questi fenomeni, non appare accettabile che la valutazione dei comportamenti si fermi alla tenuità materiale del fatto in se, se rapportati ad altri reati di maggiore violenza, e non investa anche la simbolicità e la rilevanza collettiva del bene tutelato dalla norma penale, autorizzando persino il sospetto che la decisione del giudice possa essere influenzata e condizionata, in qualche modo, anche dalle difficoltà organizzative e dalle patologie della filiera della giustizia.

Difatti, non sfugge a nessuno il fatto che, molto spesso, anche il sovraffollamento delle carceri e la difficoltà di rendere effettive misure legislativamente previste, a causa delle carenze organizzative di taluni apparati dello stato,

finiscano per influire negativamente sulla effettività di qualsiasi tipo di sanzione (da quella penale a quella fiscale e amministrativa), e sulla immediatezza della sua esecutività.

Nel ribadire il rispetto della autonomia della funzione giudiziaria, riteniamo che, in riferimento a determinate fenomenologie antisociali, il quadro normativo debba essere adeguato ai tempi, in modo da poter esprimere valutazioni che prescindano dalle più grandi e complicate questioni logistiche e strategiche che l'amministrazione della Giustizia è costretta ad affrontare.

Nessuno può trascurare l'allarme sociale provocato dalle aggressioni che subiscono gli operatori delle forze dell'ordine e gli addetti a determinate professioni sociali (cosiddette helping profession).

Riteniamo, perciò, non più differibile un intervento in sede legislativa, affinché, ferma restando l'autonomia di giudizio ed il libero convincimento del giudice, il quadro normativo possa offrire punti di riferimento che impongano comunque di irrogare una sanzione adeguata e capace, nella sua esemplarità, di indurre a riflettere sul fatto che determinati comportamenti, oltre che eticamente scorretti, minano alla base le regole democratiche e il vivere civile, e mettono in discussione le Istituzioni.

Non siamo portatori di una concezione adrenalinica della sicurezza, respingiamo le tendenze all'uso eccessivo della custodia cautelare e non asseconderemo mai richieste sociali di indistinta carcerizzazione.

Siamo, tuttavia, convinti che molte situazioni possano, comunque, essere gestite non con il carcere, ma con altre misure ugualmente positive e socialmente efficaci, nel senso che, alcuni fatti, anche se materialmente di lieve entità, per il loro valore simbolico e per il bene collettivo tutelato, potrebbero essere sanzionati con misure immediate e a carattere esemplare come ad esempio, la condanna ad un periodo di lavoro socialmente utile.

Sarebbe un modo efficace per diversificare il giudizio e le sanzioni rispetto a comportamenti antisociali che inficiano il senso dello Stato, colpendo il ruolo e le persone di Pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, medici e addetti alle professioni sanitarie, autisti di mezzi pubblici, e quanti sono attori e interpreti della vita democratica e civile.

Si tratterebbe di introdurre nell'ordinamento la possibilità di applicare provvedimenti capaci di produrre un effetto socioeducativo consistente nella comprensione del valore del rispetto delle regole sociali e della legalità, con conseguente revisione delle condotte devianti.

Siamo convinti che sulla base delle esplicitate considerazioni si possa efficacemente coniugare la necessità di tutelare l'autorevolezza e la credibilità delle Istituzioni con l'esigenza di limitare il ricorso alla misura detentiva, con un ritorno evidente in termini di vantaggio sociale sotto il profilo del recupero del soggetto deviante, della riparazione alle vittime, diminuzione delle recidive, incremento della percezione di sicurezza reale e quant'altro.

Questo, nel caso in specie, sarebbe anche di ristoro alla dignità di chi, indossando l'uniforme in rappresentanza dello Stato, si è visto destinatario di un gesto deprecabile come quello dello sputo. Ma non solo. Avrebbe anche l'effetto di alimentare lo spirito motivazionale di quanti hanno scelto di servire lo Stato e mettersi a disposizione dei cittadini.

Le chiedo, pertanto, di farsi promotore di un'iniziativa legislativa che codifichi nuove norme capaci di dare una risposta nel senso auspicato, evitando lo sconcerto generale registrato, in merito al fatto che ci occupa, non solo tra gli addetti ai lavori.

Nell'attesa di un cortese riscontro, cordiali saluti.

Polizia Giudiziaria e informative di reato

Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 14 novembre al Ministro dell'Interno Matteo Salvini

Signor Ministro,

come ben noto, la Corte Costituzionale ha accolto il ricorso, per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Procuratore della Repubblica di Bari, sancendo l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 5, del d. lgs. n. 177 del 2016, che prevedeva, a fini di coordinamento informativo, che "i vertici delle Forze di Polizia adottino istruzioni affinché i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato trasmettano alla propria scala gerarchica le notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale", perché "lesiva delle attribuzioni costituzionali del Pubblico Ministero, garantite dall'articolo 109 della Costituzione".

Invero, detta disposizione, proprio per il suo contrasto con altre norme presenti nell'ordinamento, poteva dar luogo a situazioni di incertezza operativa e di esposizione a inediti profili di responsabilità, per il personale della Polizia di Stato sottoposto alla dipendenza funzionale nei confronti dell'Autorità Giudiziaria nello svolgimento di funzioni di Polizia Giudiziaria.

Oggi, tuttavia, nel prendere atto delle determinazioni del Giudice delle leggi, avvertiamo l'esigenza di evidenziare la presenza, nel nostro ordinamento, di una disposizione normativa dal contenuto assolutamente identico e speculare a quello della norma cassata dalla Corte Costituzionale.

Trattasi dell'articolo 237 del D.P.R. 15 marzo 2010 nr. 90, il quale al primo comma recita:

"Indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale, i comandi dell'Arma dei carabinieri competenti all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, danno notizia alla scala gerarchica della trasmissione, secondo le modalità stabilite con apposite istruzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri".

Allo stato attuale, rispetto alla citata disposizione, poiché appare alquanto improbabile che i giudici ordinari possano, richiamando la sentenza dell'Alta Corte, disapplicare una norma che riproduce pedissequamente il

contenuto della disposizione dichiarata anticostituzionale, occorrerebbe attendere che, in qualche modo, la questione di legittimità dell'articolo 237 del D.P.R. 15 marzo 2010 nr. 90 venga sollevata nel corso di un eventuale giudizio, per pervenire, con tutta probabilità o meglio con certezza, alla sua dichiarazione di incostituzionalità.

Ciò posto, l'attuale antinomia normativa solleva un problema che non è solo di mera coerenza legislativa. Invero, se da un lato vi sono, spesso, attività di indagine congiunta tra varie forze di Polizia, dall'altro, nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza, operano organismi ed uffici a carattere interforze dove lavorano fianco a fianco colleghi della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. E' il caso della Dia, dei Nuclei di protezione e di altri organismi a carattere specifico.

Nelle descritte situazioni, appare evidente come, in presenza di un doppio regime normativo, si appalesi il rischio di fughe di notizie riservate, con conseguente strumentalizzazione delle indagini e confusione delle relative responsabilità.

Alla luce di un principio di logica giuridica, riteniamo assolutamente urgente una iniziativa legislativa che ponga fine ad una ingiustificabile deroga al principio del segreto investigativo nei confronti di alcune forze di Polizia.

Confidiamo nella sua sensibilità allo scopo di evitare conseguenze negative sulle attività di lotta alla criminalità e sulla serenità di quanti prestano quotidianamente la propria attività per garantire la sicurezza del nostro Paese e la libertà dei suoi cittadini.

Certo di un Suo fattivo interessamento, nell'attesa di un cortese riscontro, Le invio cordialissimi saluti.

Trattamento di missione in ordine alla citazione del personale della Polizia di Stato in procedimenti civili, penali o amministrativi, anche su richiesta delle parti private del processo. Sollecito

Riportiamo il testo della lettera inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali lo scorso 16 novembre

Con nota numero 4.3/fl/459/2018 dello scorso 26 giugno 2018, rimasta ad oggi inesitata, avevamo avuto modo di rappresentare le rilevanti difficoltà che incontrano gli operatori della Polizia di Stato citati a comparire in qualità di testimoni per fatti di servizio. Nello specifico si era spiegato che in numerose realtà territoriali, soprattutto quelle i cui fondi di missione non sono particolarmente cipienti, non veniva – e non viene tuttora – anticipata alcuna spesa di anticipo per la missione.

La questione si presenta invero particolarmente controversa, posto che da un lato in subiecta materia la circolare del Capo della Polizia 557/RS/CN.10/0734 del 18 marzo 2009 dispone che in tali casi "l'ufficio di appartenenza deve considerare il dipendente in servizio, con eventuale conseguente corresponsione del trattamento di missione, qualora l'attività di testimonianza consegua a fatti connessi all'espletamento del servizio stesso o all'assolvimento di obblighi istituzionali"; dall'altro taluni U.A.C., in ossequio a circolari interne alle rispettive articolazioni territoriali, adottano criteri difformi da quelli che discenderebbero dall'applicazione della testé richiamata circolare del vertice dipartimentale, prevedendo sì il rimborso a posteriori delle spese sostenute, senza però riconoscere alcunché a titolo di anticipo, come invece dovrebbe avvenire alla stregua delle ut supra citate indicazioni ministeriali.

Per l'effetto accade non di rado che per raggiungere sedi distanti centinaia di chilometri da quella di servizio gli sventurati di turno siano costretti a farsi carico delle spese di viaggio e, in alcuni casi, anche di quelle per l'eventuale soggiorno, con esborsi di rilevante entità che, dati i noti tempi di gestazione burocratica mediamente impiegati per elaborare i prospetti del rimborso, e per procedere poi alla concreta liquidazione, comportano lunghe esposizioni anche prossime al migliaio di euro con previsione di rientro a distanza, talvolta, superiore all'anno.

Una situazione di comprensibile disagio che affrontano soprattutto quei colleghi che svolgono attività di polizia giudiziaria, e che secondo lo sconcertante panorama che ci viene restituito dalle segnalazioni del territorio sta assumendo connotazioni non più accettabili, posto che si rischia di arrivare al paradosso che per assolvere un dovere d'ufficio vi sia chi si vede costretto a contrarre debiti. Per i quali poi magari lo zelante superiore di turno arriva ad immaginare anche l'avvio di azioni disciplinari.

Siccome in ultima analisi si discute di spese di cui è onerato il Ministero della Giustizia, fatichiamo davvero a capire per quale ragione non possa essere la nostra Amministrazione a farsi carico dell'anticipo, secondo quella che a noi sembra essere una prassi assai più consona al rispetto dei doveri della parte datoriale.

Se poi ancora questa sconcertante situazione dovesse perdurare, ci vedremmo costretti, nostro malgrado, a far emergere la problematica attraverso forme di rimostranza di disarmante semplicità.

Inviteremo infatti i colleghi, a fronte della notifica di citazioni, a trasmettere immediatamente alla competente Autorità Giudiziaria ed al proprio Ufficio una dichiarazione nella quale signaleranno di non essere in grado di anticipare le spese – ergo di indebitarsi - per il viaggio e/o per il soggiorno, e sensibilizzeremo l'opinione pubblica rispetto alle ragioni del malessere.

Poiché siamo abituati a considerare la protesta come un mezzo, e non come un fine, siamo i primi ad augurarci che si trovi, quanto prima, il bandolo di questo apparente nodo gordiano. Ci permettiamo tuttavia di segnalare che la pazienza dei colleghi, e la nostra di riflesso, sono giunti ad un punto di non ritorno.

Con rinnovati sensi di stima.

**Trattamento economico di missione per la partecipazione al concorso interno,
per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti di Vice Ispettore.
Criticità derivante dalla mancata corresponsione dell'anticipo.**

Riportiamo il testo della lettera inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali lo scorso 16 novembre

La Circolare organizzativa dello scorso 12 novembre – segnatamente la N. 333-B/12P.3.17/19879 - nella quale sono contenute tutte le indicazioni necessarie per la partecipazione dei candidati al concorso in rubrica, si sofferma anche, con apprezzabile scrupolo e con altrettanto perspicue direttive, sul trattamento economico spettante ai partecipanti. Viene, più nello specifico e per quanto qui maggiormente interessa, previsto che (sub § 8, pag. 4) “Ai dipendenti che ne facciano richiesta dovrà essere garantito il pagamento di un anticipo nei termini di legge, utilizzando a tal fine il fondo scorta. Qualora quest'ultimo dovesse risultare insufficiente, la Prefettura di riferimento dovrà contattare, con la massima urgenza, la Divisione Seconda del Servizio Tep e Spese Varie di questa Direzione Centrale...”. Seguono poi i riferimenti dei canali da utilizzare per le sottese comunicazioni.

Nonostante il cristallino tenore della circolare, che attraverso l'uso del sintagma dovrà essere garantito non pare consentire deroghe alla concessione dell'anticipo, e stante il tono altrettanto perentorio dell'onere posto in capo alle Prefetture di dover contattare con la massima urgenza, il Servizio Tep e Spese Varie per sopperire ad eventuali incapienze dei fondi, ci sono giunte numerose segnalazioni da parte di nostre strutture territoriali assai decentrate rispetto alla sede del concorso che evidenziano come, a dispetto delle premesse, non siano state attivate le procedure d'urgenza dettagliatamente disciplinate.

Questo disallineamento rispetto alle direttive dipartimentali, invero non inedito, e che dunque sarebbe forse meritevole di approfondite riflessioni, sta provocando criticità di non scarso momento, soprattutto per i colleghi che devono affrontare viaggi impegnativi e particolarmente costosi. Quelli provenienti dalle Isole in primis, perché non hanno alternative all'uso del mezzo aereo. Ma anche quelli che, sebbene provenienti dalla terraferma, devono comunque affrontare costi stimabili intorno a qualche centinaio di euro dovendo necessariamente pernottare a Roma. E questo perché, tra l'altro, il breve termine di preavviso della data di presentazione non ha consentito prenotazioni anticipate a condizioni più favorevoli.

Orbene, poiché come detto questa situazione non è comune a tutte le realtà territoriali, si viene a creare una evidente disparità di trattamento che discrimina quanti potrebbero vedersi addirittura costretti a rinunciare a partecipare al concorso perché non dispongono delle risorse necessarie a sostenere le spese di viaggio e soggiorno.

È appena il caso di osservare che la mancata omogeneità nel senso reclamato da cui dovesse dipendere la mancata partecipazione al concorso si presterebbe ad essere valutata come un illegittimo impedimento, con tutto ciò che da questo potrebbe conseguire. Date le precorse recenti infelici esperienze, riteniamo che dare spunto all'apertura di fronti di contenzioso non sarebbe un buon viatico per un iter concorsuale già di suo non particolarmente assistito dalla fluidità.

Inutile insistere sull'opportunità di una immediata sollecitazione che consenta di rimuovere gli stigmatizzati ostacoli.

Con sensi di rinnovata stima.

Avvio delle procedure di scrutinio Dirigenti e Dirigenti tecnici

Il Dipartimento, con nota nr. 333-C/9017.1/36721 del 13 novembre 2018, ha comunicato l'avvio delle procedure relative ai sottoelencati scrutini per merito comparativo e assoluto:

1. promozione alla qualifica di dirigente superiore con decorrenza 1° gennaio 2019:

- posti disponibili: 26 (i posti sono suscettibili di variazione in relazione al possibile perfezionamento, a vario titolo ed entro il 31 dicembre 2018, di diverse posizioni giuridico-amministrative di dirigenti superiori);
- sono interessati alla procedura di scrutinio tutti i primi dirigenti con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 2018 (art. 9 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95);

2. promozione alla qualifica di primo dirigente con decorrenza 1° gennaio 2019:

- posti disponibili: 66 (i posti sono suscettibili di variazione in relazione al possibile perfezionamento, a vario titolo ed entro il 31 dicembre 2018, di diverse posizioni giuridico-amministrative di primi dirigenti);
- sono interessati alla procedura di scrutinio tutti i vice questori con almeno diciassette anni di effettivo servizio nella carriera e nel ruolo dei commissari alla data del 31 dicembre 2018 (art. 2, comma 1, lett. ee) del citato d.lgs. n. 95/2017);

3. promozione alla qualifica di vice questore con decorrenza 1° gennaio 2019:

- sono interessati alla procedura di scrutinio i vice questori aggiunti in servizio al 1° gennaio 2018 con almeno tredici anni di effettivo servizio nella carriera e nel ruolo dei commissari (art. 2, comma I, lett. aa) ez), del citato d.lgs. n. 95/2017);

4. promozione alla qualifica di vice questore aggiunto:

- sono interessati alla procedura di scrutinio i commissari capo con almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 2018 (art. 2, comma I, lett. aa), del citato d.lgs. n. 95/2017 e art. 6 del citato d.lgs. n. 334/2000, come modificato dal citato d.lgs. n. 95/2017).

Analoga circolare, la nr. 333-E/277.78 del 13 novembre 2018, riguarda l'avvio delle procedure relative ai sottoelencati scrutini per merito comparativo e assoluto per i Dirigenti tecnici:

1. promozione alla qualifica di dirigente superiore tecnico ingegnere della Polizia di Stato con decorrenza 1° gennaio 2019: posti disponibili: 1;
2. promozione alla qualifica di dirigente superiore tecnico fisico della Polizia di Stato con decorrenza 1° gennaio 2019: posti disponibili: 1
3. promozione alla qualifica di dirigente superiore medico della Polizia di Stato con decorrenza 1° gennaio 2019: posti disponibili: 4
4. promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico - ingegnere della Polizia di Stato con decorrenza 1° gennaio 2019: posti disponibili: 3
5. promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico fisico della Polizia di Stato con decorrenza 1° gennaio 2019: posti disponibili: 4
6. promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico chimico della Polizia di Stato con decorrenza 1° gennaio 2019: posti disponibili: 2
7. promozione alla qualifica di primo dirigente medico della Polizia di Stato con decorrenza 1° gennaio 2019: posti disponibili: 8
8. promozione alla qualifica di direttore tecnico superiore della Polizia di Stato con decorrenza 1° gennaio 2019:
9. promozione alla qualifica di medico superiore della Polizia di Stato con decorrenza 1° gennaio 2019
10. promozione alla qualifica di direttore tecnico capo della Polizia di Stato con decorrenza 1° gennaio 2019:
11. promozione alla qualifica di medico capo della Polizia di Stato con decorrenza 1° gennaio 2019:

Le circolari sono consultabili integralmente sul sito www.siulp.it

Licenziamento per mancato superamento periodo di prova

Con la sentenza n. 26679 del 22 ottobre 2018 la Suprema Corte di Cassazione ha stigmatizzato il principio che il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, deve essere coerente con la tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro.

Pertanto, non è configurabile un esito negativo della prova ed un valido recesso qualora le modalità dell'esperimento non risultino adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova. Infatti, se il lavoratore viene impiegato per un tempo esiguo o se effettua mansioni diverse da quelle per le quali era pattuita la prova, il periodo di prova è illecito. A stabilirlo è la Corte di Cassazione.

La Sentenza è stata emanata con riguardo ad un rapporto di lavoro del Pubblico Impiego cosiddetto privatizzato.

Nel caso di specie, una lavoratrice ASL, licenziata durante il periodo di prova, aveva impugnato il licenziamento.

In primo grado di giudizio il Tribunale rigettava l'impugnativa della lavoratrice. Successivamente, però, a Corte di Appello, in riforma della sentenza impugnata, condannava la ASL al risarcimento del danno in favore della lavoratrice, nella misura di dieci mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre oneri accessori.

Nella prima pronuncia i giudici avevano ritenuto che la prova fosse stata correttamente svolta; la sentenza di secondo grado invece ha ravvisato che la valutazione della prova da parte dell'azienda era illegittima. In altri termini, è emerso che il datore di lavoro non avesse dato una motivazione sufficientemente specifica ed a tratti contraddittoria rispetto alla realtà di fatto".

Pertanto, escludendo a priori la reintegrazione nel posto di lavoro, i giudici della Corte d'Appello hanno comunque ritenuto opportuno riconoscere alla lavoratrice un risarcimento del danno stimato in dieci mensilità.

I giudici della Suprema Corte nell'affermare che le motivazioni del recesso erano illegittime hanno precisato che le assunzioni alle dipendenze delle P.A. sono assoggettate all'esito positivo di un periodo di prova; e non per effetto di un patto inserito nel contratto di lavoro dall'autonomia contrattuale.

Sul punto, gli ermellini richiamano la giurisprudenza prevalente; questa afferma che l'esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova. La causa si deve individuare infatti nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro.

Pertanto non è configurabile un esito negativo della prova ed un valido recesso qualora le modalità dell'esperimento non risultino adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova.

Accade ciò, ad esempio, nel caso di esiguità del periodo in cui il lavoratore è sottoposto alla prova. Oppure quando il prestatore espleti mansioni diverse da quelle per le quali era pattuita la prova.

tratto da: [Siulp Collegamento Flash numero 48/2018 del 17 novembre 2018](#)

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati